

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3912}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI,
FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA,
FRACCHIA, FUMAGALLI CARULLI**

Presentata il 10 maggio 1989

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, stabilisce che il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad un'altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio da-

vanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale, stabilisce che il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

Come è noto, l'articolo 25, primo comma, è stato considerato costantemente dal Consiglio nazionale forense come non più operativo, in quanto il predetto organo di tutela professionale ha ritenuto che la disposizione fosse stata abrogata dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, che ha disposto la sospensione delle norme regolatrici dell'accesso alla profes-

sione di procuratore legale mediante il concorso e con la limitazione di posti da conferire per iscrizioni o trasferimenti.

Il predetto articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944, intervenne, a suo tempo, per eliminare il numero chiuso fino a quel momento operante, e, quindi, per consentire ai praticanti procuratori in possesso del prescritto periodo di pratica, di accedere alla professione di procuratore legale attraverso lo strumento dell'esame di idoneità e, quindi, senza più limitazioni di posto da conferire per iscrizioni o trasferimenti.

L'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio nazionale forense (vedi sentenza 17 luglio 1960, n. 21; sentenza 12 maggio 1962, n. 69, in *Rassegna Forense* 1970, pagg. 347 e 348; sentenza 24 aprile 1976, n. 339, *ivi*, 1978, pag. 141), è stato improvvisamente mutato con la sentenza 24 settembre 1988 (*ivi*, 1988, n. 4, pag. 36).

Ed infatti il Consiglio ha rilevato che l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944 avesse riguardato, come norma abrogante, solo « l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori », ritenendo, pertanto, ancora operativa la disposizione del divieto biennale di trasferimento, contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934.

A contestare siffatto improvviso mutamento di linea interpretativa, il Consiglio nazionale forense, con la richiamata sentenza 24 settembre 1988 ha rilevato che la sospensione normativa ex articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944 riguardasse una fase antecedente, e cioè quella dello svolgimento dell'esame di procuratore legale, e non le fasi successive alla stessa concernenti la iscrizione all'albo e, poi, il trasferimento ex articolo 25 predetto.

Anzi, « a conferma di tale assunto », lo stesso Consiglio nazionale forense richiamava la disposizione contenuta nell'articolo 32 dello stesso regio decreto-legge

n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934, secondo la quale « per i trasferimenti di iscrizione da uno all'altro albo di avvocati si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'articolo 31 » dello stesso regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

Come ulteriore elemento di esegesi interpretativa, nella richiamata sentenza 24 settembre 1988, si fa riferimento alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, sopra richiamata, secondo il quale « il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto ».

Il Consiglio nazionale forense, sulla base dell'indicata mutata esegesi normativa, poneva la considerazione che il legislatore del 1985 non avrebbe inserito la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, se non fosse ancora operante il sistema normativo contenuto negli articoli 25 e 32 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che aveva posto il principio del divieto biennale di trasferimento ad altra sede.

Il nuovo criterio interpretativo, al di là della fondatezza o meno della tesi ultimamente seguita dal Consiglio nazionale forense, si pone certamente in contrasto con i principi costituzionali e con quelli che si traggono dall'Atto unico europeo e dal sistema normativo posto dal Trattato di Roma.

Ed, invero, nel momento stesso in cui si accentua l'applicazione del principio costituzionale e di diritto comunitario riguardante la libertà di circolazione dei cittadini nonché delle merci e dei servizi, ivi comprese le professioni, non può essere ancora operante un sistema normativo, quale risultante dall'articolo 25 e dall'articolo 32 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, che determina, in concreto, l'obbligo per il praticante procuratore, che supera l'esame presso la Corte di appello nel cui

distretto ha svolto la pratica: 1) di essere obbligato ad iscriversi esclusivamente presso un albo circondariale del distretto della Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto; 2) di rimanere ancorato a svolgere l'attività professionale per un biennio nell'ambito di competenza dell'albo circondariale in cui ha dovuto iscriversi.

Il richiamato sistema normativo pone il cittadino italiano, che abbia superato l'esame di procuratore legale, in una situazione di netta inferiorità morale e professionale rispetto ai suoi colleghi degli Stati appartenenti alla Comunità europea, i quali invece possono liberamente esercitare, senza limiti temporali e territoriali, l'analoga attività professionale e, a non voler considerare come del tutto possibile il caso in cui tali cittadini europei vengano addirittura a svolgere la loro attività presso la sede circondariale dove il cittadino italiano è costretto a rimanere a svolgere la professione di procuratore legale per non meno di un biennio, prima di poter chiedere il trasferimento, e, situazione ancora più grave, a dover rimanere iscritto presso l'anagrafe del relativo comune ai fini del mantenimento del possesso di uno dei presupposti per mantenere l'iscrizione nell'albo e cioè la residenza presso lo stesso comune.

Cosicché, tale cittadino, verrebbe, solo in quanto svolga la professione, a dover subire siffatta limitazione della sua perso-

nalità rispetto a tutti gli altri cittadini, per i quali continua a sussistere il generale principio della libertà di circolazione e di poter fissare la propria residenza con piena discrezionalità.

Si rende, quindi, necessario l'intervento del legislatore, anche per evitare una sicura censura di costituzionalità sia degli articoli 25 e 32 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, sia della recente disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985.

La circostanza, infatti, che l'iscrizione all'albo dei procuratori legali si effettua oggi soltanto attraverso il superamento dell'esame di idoneità, dato che non vi è più il numero chiuso con il sistema del concorso, comporta in linea logica giuridica, l'eliminazione delle indicate norme per le quali, non trovando più un loro fondamento razionale (l'anzidetto numero chiuso), non si saprebbe a quale motivo razionale fare riferimento per la loro ulteriore sopravvivenza nell'ordinamento giuridico, in presenza per di più dei richiamati principi costituzionali e di quelli contenuti nella normativa europea.

Si confida, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno approvare con sollecitudine la presente proposta di legge, che comporta l'abrogazione delle indicate norme, certamente sospette di illegittimità costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 25, primo comma, e 32 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.